



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA

N. 11 DEL 28 marzo 2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Adozione modalità semplificata e criteri per la liquidazione della massa passiva del dissesto.

In data 28 marzo 2017, alle ore 16.00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/03/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

RICHIAMATO l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;
- comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta

giorni successivi”;

- comma 4 – *“L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*
- comma 7 – *“... E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*

RICHIAMATA la nota prot. n. 5394 del 10 febbraio 2017, con la quale il Ministero dell’Interno, su richiesta dell’OSL, ha concesso una proroga di sei mesi, pertanto fino al 18 agosto 2017, per il deposito della massa passiva;

ESAMINATE le istanze pervenute dai creditori, i residui attivi e passivi trasferiti dal Comune con delibera G.M. n. 48 del 4/10/2016, nonché i debiti fuori bilancio rilevati finora presso gli uffici comunali;

RITENUTO:

di dover definire i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, stabilendo:

1. che, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni valutando l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze, la definizione delle stesse e le risorse finanziarie disponibili;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza (**24/10/2016**) previsto dall’avviso di insinuazione nella massa;
3. che è in corso la verifica dei dati contenuti nell’atto di trasferimento dei residui da parte dell’ente e della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi riguardante i debiti fuori bilancio, per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo ma che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi;
4. che le proposte transattive terranno conto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo, delle istanze di ammissione secondo i criteri di cui al punto 1), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e 3), si darà precedenza a quelli indicati al punto 2) e, solo successivamente, saranno valutati i crediti di cui al punto 3);
5. che i crediti di lavoro subordinato avranno la precedenza e saranno liquidati per intero;
6. che ad oggi non si è potuto verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva, nei limiti delle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;
7. di dover approvare un modello di lettera di proposta transattiva;
8. che, prima di proporre ai creditori l’accordo transattivo, saranno verificate le posizioni in ordine alla regolarità tributaria presso l’Ufficio Tributi, comunque fino al 31/12/2015, al fine di recuperare eventuali debiti anche mediante compensazione con i crediti oggetto di transazione;
9. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare, dell’entità della massa passiva e delle risorse finanziarie che

sono o che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L., anche da parte dell'Amministrazione Comunale, possano trovare concretezza secondo le seguenti percentuali:

- *40% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2014/2015;*
- *45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2012/2013;*
- *50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2010/2011;*
- *55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2008/2009;*
- *60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2007 e precedenti;*

10. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta, previa verifica della prescrizione, la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati e non prescritti verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc....). Nel caso in cui la determina di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il 31/12/2015, è successiva a tale data, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2015;

11. che, nel caso di debiti fuori bilancio, qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, l'anno di riferimento sarà l'anno 2015;

12. che, nel caso di debiti derivanti da sentenza, si terrà conto della data di deposito della stessa in cancelleria, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della Legge 140/2004;

13. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;

14. che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa secondo lo schema separatamente approvato;

15. che entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione l'OSL provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transato e al relativo pagamento;

16. il che pagamento sarà effettuato previa verifica, ove necessario, di eventuali atti di cessione del credito;

17. che, nell'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva entro il termine dei trenta giorni, l'O.S.L. provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità dell'art. 258, comma 4, del TUEL;

RICHIAMATA la nota di questo OSL prot. n. 1074 del 31/01/2017, con la quale è stato chiesto al Comune di Nocera Terinese di aderire a la modalità semplificata;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 7/02/2017, con la quale il Comune ha formalmente aderito alla proposta dell'OSL;

VISTO il TUEL;

VISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO l'articolo 5 del d.l. n. 80/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/2004;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo

di definire, per quanto in premessa illustrato e specificato, i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto di seguito:

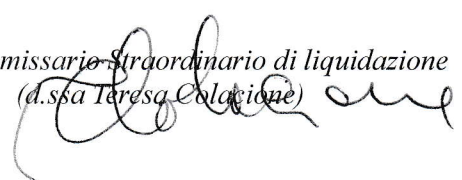
1. che, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni valutando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze, la definizione delle stesse e le risorse finanziarie disponibili;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza (**24/10/2016**) previsto dall'avviso di insinuazione nella massa;
3. che è in corso la verifica dei dati contenuti nell'atto di trasferimento dei residui da parte dell'ente e della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi riguardante i debiti fuori bilancio, per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo ma che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi;
4. che le proposte transattive terranno conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, delle istanze di ammissione secondo i criteri di cui al punto 1), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e 3), si darà precedenza a quelli indicati al punto 2) e, solo successivamente, saranno valutati i crediti di cui al punto 3);
5. che i crediti di lavoro subordinato avranno la precedenza e saranno liquidati per intero;
6. che ad oggi non si è potuto verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva, nei limiti delle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;
7. di approvare un modello di lettera di proposta transattiva;
8. che, prima di proporre ai creditori l'accordo transattivo, saranno verificate le posizioni in ordine alla regolarità tributaria presso l'Ufficio Tributi, comunque fino al 31/12/2015, al fine di recuperare eventuali debiti anche mediante compensazione con i crediti oggetto di transazione;
9. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare, dell'entità della massa passiva e delle risorse finanziarie che sono o che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L., anche da parte dell'Amministrazione Comunale, possano trovare concretezza secondo le seguenti percentuali:
 - **40% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2014/2015;**
 - **45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2012/2013;**
 - **50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2010/2011;**
 - **55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2008/2009;**
 - **60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2007 e precedenti;**
10. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta, previa verifica della prescrizione, la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati e non prescritti verrà preso a riferimento l'esercizio in cui

l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc....). Nel caso in cui la determina di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il 31/12/2015, è successiva a tale data, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2015;

11. che, nel caso di debiti fuori bilancio, qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, l'anno di riferimento sarà l'anno 2015;
12. che, nel caso di debiti derivanti da sentenza, si terrà conto della data di deposito della stessa in cancelleria, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della Legge 140/2004;
13. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;
14. che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa secondo lo schema separatamente approvato;
15. che entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione l'OSL provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transato e al relativo pagamento;
16. il che pagamento sarà effettuato previa verifica, ove necessario, di eventuali atti di cessione del credito;
17. che, nell'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva entro il termine dei trenta giorni, l'O.S.L. provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità dell'art. 258, comma 4, del TUEL.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

*Il Commissario Straordinario di liquidazione
(d.s.sa Teresa Colazione)*



Di inviare la presente deliberazione:

- Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale;
- al Prefetto di Catanzaro;
- alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- al Sindaco del Comune di Nocera Terinese;
- all'Organo di revisione economica finanziaria.